



Ordinanza Dirigenziale n. 90 del 30-06-2026

**OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA VEICOLARE SU VIA
LAINATE - DIREZIONE SUD - TRATTO TRA STRADA VICINALE DI
ACCESSO A CASCINA FARA E S.S. 33 DEL SEMPIONE (5^FASE)**

**CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ufficio: Viabilità permessi e transito**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che Via Lainate, il tratto a nord della S.S. 33 del Sempione, è strada periferica a doppio senso di circolazione, ubicata nel settore nord della città, caratterizzata da un importante flusso di traffico veicolare in quanto via di collegamento con il territorio di Lainate e la rete autostradale;

VISTA la richiesta a mezzo *mail* datata 29/06/2026 da parte di S.M. delegato Area Tecnica Società I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. con sede a Milano Via Cusago 210, con cui chiede l'emissione di un provvedimento viabilistico limitativo della circolazione stradale su Via Lainate, al fine di eseguire lavori di scavo e posa nuova condotta rete idrica – 5^a fase interessante il tratto di strada compreso tra la S.S. 33 del Sempione e la strada vicinale di accesso a Cascina Fara;

CONSIDERATO che l'esecuzione dei suddetti lavori sono oggettivamente incompatibili, per motivi di sicurezza stradale, con il mantenimento dell'attuale circolazione su Via Lainate - nel tratto di strada considerato – sia per il ridotto calibro della carreggiata, sia per il posizionamento di mezzi d'opera necessari alle operazioni di scavo e posa condotta; VALUTATO che, al fine di consentire l'esecuzione dei suddetti lavori è necessario intervenire sulla viabilità ordinaria introducendo adeguate modifiche sostanziali temporanee, sia alla strada in argomento, sia alla circolazione locale;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento di modifica della circolazione su Via Lainate, nel tratto di strada considerato, è condizione preliminare all'adozione di una ordinanza viabilistica di modifica della circolazione sulla S.S. 33 del Sempione in prossimità dell'intersezione con Via Lainate, la cui competenza è in capo ad A.N.A.S.;

DATO ATTO che i componenti del Tavolo Tecnico della Mobilità nella seduta del 12/03/2026 hanno già espresso parere favorevole alla richiesta in argomento;

VISTO l'esito positivo del sopralluogo eseguito da personale addetto all'Ufficio Viabilità in data 29/06/2026;

RITENUTO opportuno dare efficacia al presente provvedimento, a tutela della sicurezza stradale, della pubblica incolumità e dell'interesse pubblico;

VISTO gli artt. 5 comma 3, 7, 21 e 37 del D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. N. 495/92;

VISTO il D.M. del 10/07/2002;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 VISTO l'art. 91 dello Statuto Comunale;

Per quanto sopra esposto dal 09/07/2026 al 06/09/2026

ORDINA

l'istituzione del senso unico di marcia veicolare su Via Lainate - direzione sud - tratto di strada compreso tra strada vicinale di accesso a Cascina Fara e la S.S. 33 del Sempione (5^a fase)

DISPONE

La realizzazione/installazione di segnaletica verticale da cantiere istituyente:

Senso unico di marcia (veicolare) su Via Lainate - direzione sud - tratto compreso tra strada vicinale di accesso a Cascina Fara e la S.S. 33 del Sempione;

Restringimento di carreggiata su Via Lainate - tratto compreso tra strada vicinale di accesso a Cascina Fara e la S.S. 33 del Sempione;

Limite di velocità a 30 km/h su Via Lainate in prossimità e nel tratto di strada interessato dall'area cantiere;

Divieto di accesso veicolare su Via Lainate (direzione nord) in corrispondenza dell'intersezione con S.S. 33 del Sempione;

Obbligo di svolta destra/sinistra su Via Lainate (direzione nord) in prossimità dell'intersezione con S.S. 33 del Sempione.

REVOCA

per il periodo di tempo anzidetto il divieto di transito ai veicoli avente m.p.c. > 3,5 t su Via Ratti (direzione nord) all'intersezione con S.S. 33 del Sempione.

Gli obblighi, divieti e limitazioni della presente ordinanza saranno resi noti al pubblico mediante l'allestimento e messa in opera di adeguata segnaletica stradale, conforme alle prescrizioni del dispositivo, a cura della Società Cap Holding S.p.a. con sede a Milano in Via Rimini 38, unitamente Società I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. con sede a Milano Via Cusago 210, necessaria a garantirne sicurezza e fluidità alla circolazione stradale, nella piena osservanza di quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione del C.d.S. e dal disciplinare tecnico approvato con D.M. 10/07/2002; mantenendola in perfetta efficienza, rimuovendola al termine dei lavori, ripristinando lo stato dei luoghi e la circolazione stradale ordinaria. Il personale addetto alla Società Cap Holding S.p.a. con sede a Milano in Via Rimini 38, unitamente al personale addetto alla Società I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. con sede a Milano Via Cusago 210, sono incaricati altresì di controllare e vigilare sul mantenimento della corretta posa della segnaletica stradale durante tutto il periodo dell'intervento; nonché controllare e vigilare sull'efficienza dei dispositivi segnaletici luminosi diurni/notturni da cantiere previsti e messi in opera durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori, verificandone il perfetto posizionamento e funzionamento, anche nei periodi di inattività. La presente ordinanza è subordinata all'acquisizione, se necessario, da parte del richiedente, della relativa autorizzazione di manomissione suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Strade e Lavori Pubblici dell'Ente. In caso d'inosservanza dei provvedimenti previsti nella presente ordinanza, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è subordinata al rispetto del vigente Codice della Strada e della normativa vigente in materia; dovrà essere esibita a ogni richiesta delle Forze dell'Ordine e potrà essere revocata in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, fatte salve le sanzioni previste dalla legge in caso di ripetute inadempienze. Avverso la presente, è ammesso ricorso da parte degli interessati al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro sessanta giorni dalla scadenza pubblicazione all'Albo pretorio (L. 1034/71); in alternativa, entro centoventi giorni dalla scadenza pubblicazione all'Albo pretorio, al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Comandante P.L.

Dott. Antonino Frisone

Pratica istruita da Comm. C. Luigi Gerace
Ufficio Viabilità – Polizia Locale Tel: 02-93332824
email: luigi.gerace@comune.rho.mi.it

Rho, 30-06-2026

Sottoscritta da
ANTONINO FRISONE

Documento firmato digitalmente